



Provincia
di Ancona

PROVINCIA DI ANCONA SETTORE III

Area Viabilità – Gestione e sviluppo
Strada di Passo Varano 19/a – 60131 Ancona –
tel. 071/5894284
PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ORDINANZA n. 32/2020

SS.PP. della Provincia di Ancona - Piano neve 2020/2021 - Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o mezzi antisdrucchiolevoli a bordo dei veicoli transitanti lungo le strade provinciali durante il periodo invernale compreso nel periodo dal 15/11/2020 al 15/04/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO: che in attuazione del piano neve 2020/2021, occorre incrementare il livello generale di sicurezza durante la stagione invernale, con particolare riguardo compreso fra il 15/11/2020 ed il 15/04/2021, stante la variabilità delle condizioni meteo nel tratto delle strade Provinciali di cui all'allegato;

- che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali;
- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;
- che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per gli autoveicoli transitanti lungo le strade provinciali previste nell'allegato, l'obbligo di essere muniti ovvero che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, come previsto dall'art. 6 comma 4 punto e) del nuovo C.d.S., come modificato dall'art. 1 comma 1, della Legge 29/07/10 n. 120 e dalla Circolare Ministeriale del 12/8/2010;
- che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale previsto, debitamente posizionato su ogni tratto di strada interessato dalle criticità, o comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione alle condizioni della strada;

CONSIDERATO che fra le diverse azioni d'intervento per attivare al meglio il piano neve 2020/2021, in caso di precipitazioni nevose imminenti e, comunque, riconducibili alla fase "allerta", occorre anche emettere l'Ordinanza di prescrizione e apposizione della segnaletica, ai sensi dell'art. 122 comma 8^o del regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/92, così come illustrato nella figura II 87 dello stesso;

VISTI gli artt. 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/92 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 comma 4^o lett. e) del Nuovo Codice della Strada, secondo il quale l'Ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16.01.13;

ORDINA

che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio sulle SS.PP della Provincia di Ancona (vedi allegato) nel periodo compreso tra il 15/11/2020 ed il 15/04/2021.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati sotto la direttiva 92/23/CEE del Consiglio Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, munito del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici supplementari degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 4 lettera "e" e comma 14 del C.d.S.

Il Personale delle unità operative esterne competenti territorialmente sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari.

Contro la presente è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, entro 60 giorni, presso l'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e la Provincia di Ancona.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto e ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori ed ai giornali perché la riproducano nelle pagine locali.

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Giacomo Dolciotti)

IL DIRIGENTE

(Dott. Fabrizio Basso)

ALLEGATO

STRADA PROV.LE KM LATO COMUNE KM LATO COMUNE

1 "del Conero"	1+000	dx	Ancona	16+200	sx	Sirolo
2 "Sirolo - Senigallia"	2+400	dx	Sirolo	3+400	sx	Sirolo
2 "Sirolo - Senigallia"	19+040	dx	Polverigi	23+700	sx	Polverigi
4 "del Vallone"	1+440	dx	Ancona	4+980	sx	Ancona
4 "del Vallone"	14+950	dx	Polverigi	26+030	sx	S. Maria Nuova
6 "Ancona Montesicuro Offagna"	14+600	dx	Osimo	19+250	sx	Osimo
7 "Cameranense"	3+140	dx	Ancona	7+100	sx	Camerano
8 "di Filottrano"	2+200	dx	Osimo	16+950	sx	Filottrano
09 "Castelferretti Montecarotto"	32+100	dx	Monte Roberto	42+172	sx	Cupramontana
09 "Castelferretti Montecarotto"	51+568	dx	Mergo	60+071	sx	Montecarotto
11 "dei Castelli"	4+000	dx	Staffolo	18+743	sx	Maiolati Spontini
11 "dei Castelli"	31+060	dx	Montecarotto	38+500	sx	Serra dè Conti
12 "Corinaldese"	23+712	dx	Arcevia	33+532	sx	Arcevia
14 "Senigallia Albacina"	29+329	dx	Arcevia	84+800	sx	Fabriano
14/1 "Br Nidastore"	0+000	dx	Arcevia	2+175	sx	Arcevia
14/2 "Br Stelle"	0+000	dx	Serra San Quirico	2+953	sx	Mergo

STRADA PROV.LE KM LATO COMUNE KM LATO COMUNE

14/3 "Br Domo"	0+000	dx	Serra San Quirico	8+485	sx	Serra San Quirico
15 "di Genga"	0+000	dx	Arcevia	44+300	sx	Fabriano
16 "di Sassoferrato"	0+350	dx	Sassoferrato	10+400	sx	Sassoferrato
16 "di Sassoferrato"	11+500	dx	Sassoferrato	38+769	sx	Fabriano
16/2 "Br del Termine"	0+000	dx	Sassoferrato	1+295	sx	Sassoferrato
22 "di Frasassi"	0+000	dx	Genga	3+997	sx	Genga
28 "di Montegallo"	0+000	dx	Osimo	4+935	sx	Offagna
35 "di San Paolo"	0+000	dx	Staffolo	6+350	sx	San Paolo di Jesi
36 "Monteroberto Montecarotto"	0+000	dx	Maiolati Sp.	2+690	sx	Maiolati Sp.
36/1 "Monteroberto Montecarotto" variante	0+000	dx	Maiolati Sp.	0+719	sx	Castelplanio
44 "di Castiglioni"	1+310	dx	Serra De Conti	8+885	sx	Arcevia
46 "di Cerreto"	0+000	dx	Fabriano	6+383	sx	Fabriano
47 "di Montecuccio"	5+500	dx	Fabriano	18+089	sx	Sassoferrato
48 "Cabernardi Montelago"	0+450	dx	Sassoferrato	14+450	sx	Sassoferrato
48 "Cabernardi Montelago"	14+538	dx	Sassoferrato	25+880	sx	Sassoferrato
76 "della Val d'Esino"	19+350	dx	Fabriano	21+900	sx	Fabriano